

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. FALLIMENTARE

R.G. n. 98/2016 C.P.

AIMERI AMBIENTE S.R.L. A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO

Giudice Delegato: Dott. Filippo D'Aquino

Commissari Giudiziali: Dott. Mario Franco, Avv. Carmela Matranga, Dott. Fabio Pettinato

* * *

Memoria di aggiornamento e integrazione del piano di concordato

nell'interesse **AIMERI AMBIENTE S.R.L. CON SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO**, con sede legale in Milanofiori-Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), a quanto *infra* autorizzato con delibera *ex* artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 24.10.2017, come da verbale redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova (**Prod. n. 94**)⁽¹⁾, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Prof.

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza espositiva, al fine di evitare di specificare per ognuno dei documenti citati se si tratti di un nuovo documento oppure di un documento già prodotto, si è ritenuto opportuno indicare la documentazione prodotta con la presente memoria, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già prodotti con le citate precedenti memorie.

Ciò significa che:

- (i) i documenti dai nn. 1 a 22 sono stati prodotti unitamente con la Domanda di Pre-Concordato;
- (ii) i documenti dai nn. 23 a 25 sono stati prodotti con l'Istanza di Proroga;
- (iii) i documenti dai nn. 26 a 55 sono stati prodotti con la Domanda di Concordato;
- (iv) i documenti dai nn. 56 a 68 sono stati prodotti con la Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (v) i documenti dai nn. 69 a 77 sono stati prodotti con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (vi) i documenti contrassegnati dai nn. 78 a 93 sono stati prodotti con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato;
- (vii) mentre i documenti contrassegnati dai nn. 94 in poi sono documenti nuovi.

I termini con lettera maiuscola hanno - se non altrimenti definiti nella presente memoria - hanno lo stesso significato ad essi attribuito nelle memorie precedenti.

Marco Arato, Fulvio Marvulli, Filippo Chiodini e Enrico Chieppa del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, come da mandato in calce alla memoria autorizzata depositata in data 21.4.2017.

* * *

Sommario

I.	Premesse.....	2
	<i>I.A La procedura di concordato di Aimeri.....</i>	2
	<i>I.B Il decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo</i>	4
	<i>I.C La sottoscrizione dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing.....</i>	6
	<i>I.D La sottoscrizione dell'Addendum al contratto di affitto di azienda di Aimeri ed Energeticambiente.....</i>	7
	<i>I.E L'istanza per il rinvio dell'adunanza dei creditori ai fini dell'aggiornamento del piano concordatario.....</i>	9
	<i>I.F La situazione di Energeticambiente alla data del 30.6.2017 e l'istanza per l'aumento di capitale di Energeticambiente, come previsto nel Piano di concordato di Aimeri.....</i>	10
II	L'aggiornamento e l'integrazione del Piano di Concordato e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall.....	12
	<i>II.A L'estensione del Piano al 2022 e la rappresentazione degli effetti dell'omologa al 30.6.2018</i>	14
	<i>II.B L'aggiornamento della situazione di riferimento del concordato al 31.7.2017</i>	15
	<i>II.C Il recepimento degli effetti del secondo Addendum al contratto di affitto di azienda</i>	15
	<i>II.D La rappresentazione degli accordi paraconcordatari con i creditori privilegiati dilazionati (Classe 1) alla luce delle osservazioni dell'Ill.mo Tribunale</i>	19
	<i>II.E L'aggiornamento del piano industriale di Energeticambiente.....</i>	28
III.	Riepilogo della proposta di Concordato (la suddivisione in classi e le modalità di soddisfazione dei creditori).....	29
IV.	La convenienza della soluzione concordataria rispetto allo scenario alternativo del fallimento di Aimeri.....	31

* * *

I. PREMESSE

I.A La procedura di concordato di Aimeri

1. In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale ricorso *ex art. 161, comma 6, l. fall.* recante la Domanda di Pre-Concordato, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale.
2. Con decreto in data 3.8.2016, depositato in cancelleria il 4.8.2016, codesto Ill.mo Tribunale ha, tra le altre cose (*i*) concesso a favore della Società termine fino al

- 2.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall.; e **(ii)** nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Con decreto *ex art.* 161, comma 6, l. fall. in data 13.10.2016, depositato in cancelleria il 18.10.2016, codesto Ill.mo Tribunale - in accoglimento dell'Istanza di Proroga all'uopo presentata dalla Società - ha prorogato fino al giorno 1.12.2016 il termine per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall..
 4. In data 1.12.2016, nel rispetto del termine concesso a seguito della proroga, Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale la Domanda di Concordato recante la proposta, il piano concordatario e la restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.
 5. Con decreto *ex art.* 162 l. fall. comunicato il 9.1.2017 (il “**Decreto del 9.1.2017**”), codesto Ill.mo Tribunale ha **(i)** rilevato la opportunità di “*acquisire chiarimenti da parte dell[la] [Società], tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale*” del 12.12.2016 (il “**Parere del Commissario del 12.12.2016**”); **(ii)** indicato i profili della domanda di concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e **(iii)** concesso alla Società un termine fino al 25.1.2017 “*per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati*”.
 6. In data 25.1.2017, Aimeri ha depositato la Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato con la quale ha, tra le altre cose, effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati da codesto Ill.mo Tribunale nel Decreto del 9.1.2017 tenuto conto del Parere del Commissario del 12.12.2016.
 7. Con provvedimento in data 31.1.2017, il Giudice Relatore Dott.ssa Pascale (precedente assegnatario del ruolo) ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6.3.2017 per il deposito delle proprie osservazioni sulla domanda di concordato come modificata e integrata nella memoria di cui alla precedente punto 6.
 8. Con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, depositata in data 4.3.2017, Aimeri ha, tra l'altro, chiesto a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di un termine sì da consentire alla Società, di **(i)** ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli accordi paraconcordatari (fra cui, *in primis*, gli accordi con le banche creditrici e con le società di leasing) e **(ii)**

modificare ed integrare di conseguenza il piano e la proposta (con acquisizione di una nuova attestazione).

9. In data 6.3.2017, il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni di cui al punto 7 che precede, in relazione, tra l'altro, ai contenuti della proposta concordataria quale modificata ed integrata dall'esponente con la memoria di cui alla precedente punto 6.
10. Con decreto ex art. 162 l. fall. in data 9.3.2017, codesto Ill.mo Tribunale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Società con la Seconda Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, ha concesso alla predetta termine fino al 21.4.2017 “*per la modificazione della proposta*”.
11. La Società, con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, depositata nel termine del 21.4.2017, come indicato dal Tribunale, ha modificato la proposta di concordato descrivendo (e allegando) - fra l'altro - gli accordi paraconcordatari in procinto di essere definiti con le banche creditrici e con le società di leasing.

* * *

I.B Il decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo

12. Con decreto ex art. 163 l. fall. del 18.5.2017 (depositato in data 29.5.2017: il “**Decreto di Ammissione**”), codesto Ill.mo Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo altresì **(i)** a delegare alla procedura il Dott. Filippo d'Aquino, nonché **(ii)** a nominare quali Commissari Giudiziali il Dott. Fabio Pettinato, il Dott. Mario Franco e l'Avv. Carmela Matranga.
13. Tale decreto afferma, fra l'altro, che:
 - (i) “*in ordine alla proposta concordataria, così come integrata dalla terza memoria integrativa, il Commissario Giudiziale ha esposto diverse criticità, nello specifico:*
 - a) *la necessità di avere una versione aggiornata del piano industriale di ENERGETICAMBIENTE, relativamente al quale permangono le riserve già espresse circa l'assenza di esplicitazione in forma analitica di ogni singola voce di costo rilevante ai fini della determinazione dei margini economici delle singole commesse, impostazione che potrebbe non essere aderente al dettato di cui all'art. 186-bis comma 2 lett. a) L.F.;*
 - b) *l'entità dei flussi di cassa, originariamente indicati in € 6.525.222,00 e ora apoditticamente indicati in € 12.127.244;*

- c) *la necessaria stipula degli accordi paraconcordatari con gli istituti bancari e con le società di leasing, condizione assolutamente necessaria ai fini della concreta fattibilità della proposta concordataria;*
 - d) *la necessità di compiere le azioni propedeutiche alle modifiche della governance prima del decreto di omologa dell'accordo concordatario, in quanto, i Consigli di Amministrazione di AIMERI ed ENERGETICAMBIENTE saranno completamente rinnovati senza la presenza dei precedenti Consiglieri che hanno provveduto alla stesura del Piano Industriale di ENERGETICAMBIENTE, che è alla base del piano stesso, e risulta fondamentale non determinare un punto di discontinuità gestionale nelle more delle modifiche degli Organi Sociali;*
 - e) *la necessità di avere maggiori informazioni circa la gestione caratteristica di AIMERI ed ENERGETICAMBIENTE, alla luce anche dell'istanza di fallimento recentemente formulata nei confronti di ENERGETICAMBIENTE”;*
- (ii) *“deve ritenersi che la proposta concordataria sia ammissibile, con le seguenti precisazioni”:*
- (a) *“La proposta di concordato deve qualificarsi quale concordato con continuità aziendale, posto che non è prevista la liquidazione dei beni del ricorrente (ancorché in forma aggregata), ma la prosecuzione dell'attività caratteristica e la soddisfazione dei creditori con i relativi flussi di cassa, sia pure contabilizzati in parte come canoni di affitto di azienda versati dalla controllata ENERGETICAMBIENTE. Né modifica tale prospettazione la previsione di liquidazione di alcuni beni non strategici, attesa la marginalità di tale appalto.*

Ne consegue che i creditori privilegiati non possono che essere pagati per l'importo integrale del proprio credito (ad eccezione dei creditori il cui privilegio gravi su beni oggetto di liquidazione e dei creditori che volontariamente accettano una falldida del proprio credito) e con dilazione (moratoria) annuale, entro l'anno dall'omologazione a termini dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c) L.F. Il ricorrente ha documentato la stipula di accordi con alcuni creditori e trattative con altri, in particolare lavoratori dipendenti (docc. 70, 86), senza dare la prova di un accordo con tutti i creditori privilegiati per una dilazione ultrannuale. Potendo la dilazione ultrannuale trovare ingresso solo in presenza di un assenso negoziale di

ciascun creditore, sarà cura del ricorrente documentare tale circostanza prima della scadenza del deposito della relazione commissariale ex art. 172 L.F.”;

- (b) *“Analogamente e in termini di maggiore tempestività dovrà essere assicurata, al fine di non incorrere in procedimento di revoca della proposta, la stipulazione degli accordi paraconcordatari che assistono i creditori delle classi 8 [“Banche aderenti all’accordo para-concordatario”] e 9 [“Banche aderenti all’accordo paraconcordatario”]”.*

* * *

I.C La sottoscrizione dell’Accordo Banche e dell’Accordo Leasing

14. In data 2.8.2017, dopo una lunga trattativa con gli istituti finanziatori coinvolti, è iniziato innanzi al Notaio De Costa di Milano il procedimento di sottoscrizione dell’Accordo Leasing e dell’Accordo Banche.
15. In proposito, si ricorda che Aimeri con istanza in data 20.09.2017 e successiva integrazione in data 22.09.2017, aveva chiesto di essere autorizzata ai sensi dell’art. 167 comma 2 l. fall. ad aderire a tali accordi e codesto Ill.mo Giudice Delegato, in data 27.9.2017, ha pronunciato decreto di *“non luogo a provvedere”*, ritenendo *“che, in ogni caso, tali accordi, al pari di eventuali operazioni straordinarie, sono e rimangono nella disponibilità degli organi sociali e, principalmente, nella disponibilità dell’organo gestorio, costituendo operazioni straordinarie per il diritto societario, ma non anche atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 L.F., in quanto non incidono sul patrimonio del debitore ma, al contrario, integrano pro parte la in origine mancante condizione di fattibilità della proposta di concordato preventivo in oggetto”*.
16. La sottoscrizione di tali accordi si è perfezionata in data 29.9.2017, con l’adesione di tutte le parti coinvolte entro il termine previsto contrattualmente del 30.9.2017.

La copia sottoscritta di tali accordi è stata quindi depositata presso codesto Ill.mo Tribunale in data 3.10.2017.

17. Successivamente alla sottoscrizione degli accordi la controllante Biancamano S.p.A. - in ossequio all’osservazione dei Commissari Giudiziali - ha già conferito incarico ad un primario *recruiter* di gradimento delle Banche SFP (si tratta della società Korn Ferry International S.r.l.) affinché provveda ad individuare le figure professionali da inserire quali manager e consiglieri di amministrazione in Biancamano, in Aimeri e in Energeticambiente, in modo da potere individuare tali professionalità con il dovuto

anticipo in vista della auspicata omologa e assicurare un affiancamento che eviti discontinuità gestionali.

* * *

I.D La sottoscrizione dell'Addendum al contratto di affitto di azienda di Aimeri ed Energeticambiente

18. Con istanza ex art. 167 comma 2 l. fall. datata 23.6.2017 la Società ha rappresentato agli Organi della Procedura di concordato di Aimeri che nelle more dell'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo erano sorte contestazioni da parte di imprese concorrenti di Energeticambiente in merito all'aggiudicazione a quest'ultima di contratti di appalto.

Precisamente, le imprese Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., Camassambiente S.p.A. e I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. avevano impugnato l'aggiudicazione da parte, rispettivamente, del Comune di Bisceglie (BAT) e del Comune di Siracusa dei relativi contratti di appalto di servizi in favore del Consorzio Ambiente 2.0 (cui partecipa Energeticambiente) sostenendo che il Termine di Durata dell'Affitto di Azienda (31.12.2021) in capo ad Energeticambiente fosse incompatibile con il maggior termine di durata dell'appalto, sicchè - nella tesi prospettata dalle ricorrenti - Energeticambiente non sarebbe stata in grado di dimostrare, per tutta la durata dell'appalto, il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

19. Alla luce di tali circostanze - inaspettate e imprevedibili al momento della stipula dell'originario contratto di affitto di azienda stipulato fra Aimeri ed Energeticambiente in data 19.5.2016 - la Società ha chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'art. 167 comma 2 l.fall. a stipulare un *addendum* al contratto d'affitto d'azienda, con la previsione dell'estensione del termine di durata dell'affitto sino al 31.12.2028 ed un migliore coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri con particolare riferimento (i) alla tipologia, contenuto e frequenza dei report informativi di entrambe le società agli organi delle procedure e (ii) alla previsione dell'autorizzazione di AIMERI all'esecuzione di attività al di fuori dell'ordinaria gestione dell'azienda.
20. Con decreto in data 9.8.2017, codesto ill.mo Giudice Delegato - in accoglimento dell'istanza all'uopo depositata da Aimeri - ha autorizzato la Società a stipulare tale *addendum*:
 - (i) alle seguenti condizioni, rilevate nel loro parere dai Commissari Giudiziali:

- (1) “che l’art. 6.1 del contratto d’affitto d’azienda sia modificato in modo da prevedere che l’attuale canone sia incrementato, con decorrenza dall’ 1.01.2022 e fino alla scadenza del termine esteso al 31.12.2028, di un ammontare, calcolato al lordo di eventuali oneri fiscali stimabili a carico di AIMERI, adeguato a consentire ad AIMERI l’esecuzione integrale di tutti i pagamenti previsti dopo l’ 1.01.2022 con riferimento alle rate di cui alla transazione fiscale e previdenziale”; e
- (2) “che sia data evidenza agli organi della procedura, prima della stipulazione dell’addendum, dell’adeguatezza del corrispettivo dell’affitto pattuito per il periodo successivo all’ 1.01.2022 mediante invio di un rendiconto finanziario preventivale dettagliato”; e
- (ii) considerato che:
- (a) “la modifica del contratto di affitto di azienda impatta in termini giuridici sul piano concordatario, per cui sarà opportuna una modifica del piano stesso, con relativa integrazione dell’ attestazione, che contempli le modificazioni suindicata”;
- (b) “alla luce di quanto emerso nel giudizio conclusosi con sentenza del TAR PUGLIA in data 28.07.2017 (all. 1 istanza cit.) — l’estensione della durata del contratto di affitto di azienda si rivela atto utile e funzionale alla prosecuzione del piano concordatario e che, alla luce dei rilievi commissariali, tale modifica non avrà alcun impatto sulla tenuta finanziaria del piano, purché l’imprenditore si attenga a quanto osservato dall’organo commissariale”.
21. Alla luce del provvedimento autorizzativo di cui sopra, in data 10.8.2017, Aimeri ed Energeticambiente hanno stipulato innanzi al Notaio Givri di Genova l’Addendum al contratto di affitto di azienda, conformemente alle indicazioni dei Commissari Giudiziali e del Giudice Delegato, prevedendo, fra l’altro, che:
- (i) “il periodo di durata dell’affitto dell’ Azienda Aimeri debba essere esteso sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), ferma restando l’applicazione della disciplina di cui all’art. 79 l. fall. in caso di eventuale assoggettamento di una o entrambe le Parti ad una procedura fallimentare o analoga”;
- (ii) “Quale corrispettivo per l’affitto dell’Azienda Aimeri è convenuto il seguente canone (il “Canone”):

- (a) Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, per il periodo decorrente dalla Data di Efficacia al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), da corrispondersi in un'unica soluzione in via posticipata entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici);
- (b) Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette) al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), da corrispondersi in via posticipata entro la fine di ciascun mese;
- (c) Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue) alla prima data tra (i) la data di efficacia delle Fusione e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);
- (d) Euro 570.000,00 (cinquecentosettantamila virgola zero zero), oltre ad IVA, mensili per il periodo decorrente dal giorno 1 (uno) gennaio 2023 (duemilaventitre) alla prima data tra (i) la data di efficacia delle Fusione e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto),
- fermo restando che le Parti si impegnano fin da ora a rivedere e eventualmente adeguare l'ammontare del Canone onde consentire ad Aimeri di disporre di flussi finanziari sufficienti per adempiere alla proposta di concordato preventivo di cui in premesse”;
- (iii) “Il Contratto avrà durata dalla data di Efficacia sino alla prima data fra (i) la data di efficacia della Fusione se successiva al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) e (ii) il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) (il "Periodo di Durata");
22. Tale Addendum al Contratto di Affitto di Azienda è stato depositato presso codesto Ill.mo Tribunale in data 20.9.2017, unitamente all'istanza per il rinvio dell'adunanza dei creditori, di cui al successivo § I.E.

* * *

I.E L'istanza per il rinvio dell'adunanza dei creditori ai fini dell'aggiornamento del piano concordatario

23. Ai fini di procedere ad un aggiornamento del piano di concordato tenendo conto, fra l'altro, delle osservazioni indicate nel decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato del 18-29.5.2017, nonché dell'intervenuta proroga del contratto di affitto di azienda fra Aimeri ed Energeticambiente del 10 agosto u.s., la Società, in data

20.9.2017, ha depositato istanza all'Ill.mo Giudice Delegato chiedendo un rinvio dell'adunanza dei creditori, in considerazione del fatto che tale differimento avrebbe consentito ai Commissari Giudiziali di tenere conto nella redazione della relazione ex art. 172 l. fall. di circostanze essenziali per la formazione del consenso informato dei creditori in relazione all'espressione del voto, quali *in primis*:

- (i) il perfezionamento della sottoscrizione dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing, come rilevato da codesto Ill.mo Tribunale e dai Commissari Giudiziali, costituisce uno dei presupposti di fattibilità del piano concordatario di Aimeri; e
 - (ii) l'aggiornamento del piano di concordato, in linea con le osservazioni di codesto Ill.mo Tribunale e dei Commissari Giudiziali.
24. Con provvedimento in data 29.9.2017, l'Ill.mo Giudice Delegato - in accoglimento della suddetta istanza - ha differito: (i) *“una tantum” l'adunanza dei creditori di AIMERI AMBIENTE SRL IN CP (C.F. 00991830084) già fissata per l'udienza del 20.11.2017, alla nuova udienza del 22.01.2018, ore 12:00”*; nonché (ii) *“il termine per il deposito della relazione a termini dell'art. 172 L.F.”*.

* * *

I.F La situazione di Energeticambiente alla data del 30.6.2017 e l'istanza per l'aumento di capitale di Energeticambiente, come previsto nel Piano di concordato di Aimeri

25. In data 27.9.2017 il consiglio di amministrazione di Energeticambiente ha approvato la situazione al 30.6.2017, da cui risulta che tale società - alla data del 30.6.2017 - ha registrato una perdita d'esercizio di € 1.138.833, a fronte di un capitale sociale di € 10.000 (si ricorda che l'aumento di capitale di Energeticambiente ad opera del socio unico Aimeri, pur previsto nel piano di concordato di quest'ultima, non è stato prima d'ora sottoscritto proprio al fine di verificare l'avveramento di due condizioni essenziali per la procedura di concordato di Aimeri: ossia, l'ammissione alla procedura di concordato che è intervenuta il 19.5.2017 e la sottoscrizione degli accordi paracordatari che si è completata il 29.9.2017).
26. Tale situazione, prontamente portata a conoscenza dei Commissari Giudiziali da parte della Società con email in data 29.9.2017⁽²⁾, impone al CdA di Energeticambiente

⁽²⁾ In particolare, con email in data 29.9.2017 la Società, in persona del suo amministratore delegato Rag. Alessandra De Andreis, ha trasmesso ai Commissari la seguente documentazione:

l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. e, segnatamente, la convocazione di Aimeri - quale socio unico di Energeticambiente - per deliberare in merito alla ricapitalizzazione (o, teoricamente, alla nomina dei liquidatori) di Energeticambiente.

27. Conseguentemente, Aimeri in data 13.10.2017 ha trasmesso ai Commissari Giudiziali - ai fini della predisposizione del loro parere - istanza ex art. 167 comma 2 l. fall. per essere autorizzata a:

- (i) partecipare all'assemblea dei soci di Energeticambiente che sarà convocata, in seduta straordinaria per deliberare sull'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c.;
- (ii) esprimere voto a favore della prospettata delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale ricostituzione mediante aumento dello stesso fino al massimo di Euro 5.000.000 con contestuale costituzione di una riserva da sovrapprezzo di Euro 5.435.567,53 (che, una volta utilizzata in parte per la copertura delle residue perdite come sopra indicate al precedente punto a) (v) ammonterà a residui Euro 4.837.649,77) da sottoscriversi nei termini di legge con le modalità sopra riportate (ossia mediante utilizzo del credito da finanziamento soci per Euro 500.000 che sarà destinato a copertura parziale della perdita e mediante compensazione di crediti vantati da Aimeri verso Energeticambiente a titolo di corrispettivo delle cessioni di credito eseguite nel 2016 medio tempore divenute efficaci);
- (iii) sottoscrivere il suddetto aumento fino al massimo di Euro 5.000.000 con contestuale costituzione di una riserva da sovrapprezzo di Euro 5.435.567,53 (che, una volta utilizzata in parte per la copertura delle resi-

-
- 1. report economico, patrimoniale, finanziario e gestionale della società Energeticambiente S.r.l. al 30.06.2017;
 - 2. verbale del Consiglio di Amministrazione di Energeticambiente S.r.l. del 27.09.2017;
 - 3. osservazioni del Sindaco Unico su report informativo di Energeticambiente approvato dal CdA in data 27.09.2017;
 - 4. report con informazioni commerciali e gestionali alla data odierna;
 - 5. bilancio al 30.06.2017 della società Aimeri Ambiente S.r.l. in c.p.;
 - 6. verbale del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. in c.p. del 27.09.2017;
 - 7. Relazione Finanziaria Semestrale di Biancamano al 30 giugno 2017, approvata il 28.09.2017;
 - 8. tesoreria di Aimeri Ambiente al 31 agosto 2017;
 - 9. "draft" nuovo Piano Industriale Finanziario di Energeticambiente S.r.l., predisposto con l'assistenza di Ernst & Young.

- due perdite come sopra indicate al precedente punto a) (v) ammonterà a residui Euro 4.837.649,77) mediante utilizzo del credito vantato da Aimeri nei confronti di Energeticambiente a titolo di corrispettivo delle cessioni di credito effettuate medio tempore divenute efficaci (per complessivi Euro 10.435.567,63) e, comunque,
- (iv) compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale di Energeticambiente.
28. Con lettera in data 20.10.2017, i Commissari Giudiziali hanno comunicato alla Società, fra l'altro, che:
- (i) la “*valutazione di un'operazione così importante* [la richiesta autorizzazione di Aimeri a sottoscrivere l'aumento di capitale di Energeticambiente, come descritto nella citata istanza ex art. 167 comma 2 l. fall.] *non si possa prescindere dall'analisi del piano industriale di Energeticambiente e dall'impatto dello stesso sulla preannunciata integrazione della proposta di concordato e del relativo piano, atti tuttavia ad oggi non ancora depositati*”;
- (ii) ritengono “*la data del 26 ottobre 2017, per il deposito da parte [di Aimeri] della proposta integrativa e del piano, quale termine ultimo ed utile affinché il Collegio dei Commissari possa disporre di un adeguato lasso di tempo per poter effettuare e completare le necessarie verifiche ed analisi finalizzate alla redazione della relazione ex art. 172 LF nei termini di legge*”.

* * *

II L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL PIANO DI CONCORDATO E DELLE ATTESTAZIONI EX ARTT. 160 COMMA 2 E 161 COMMA 3 L. FALL.

29. Con la presente memoria, la scrivente Società deposita l'aggiornamento e l'integrazione del Piano di Concordato (**Prod. 95**) e delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l. fall. (**Prod. 96**).
30. Preme sottolineare come tale aggiornamento del Piano di Concordato non comporti una modifica dei suoi termini essenziali. Infatti, il Piano di Concordato (nella attuale versione, così come in quella depositata con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato) prevede, in sintesi:
- (a) la prosecuzione dell'attività di impresa di Aimeri per mezzo del contratto di affitto stipulato con Energeticambiente, la quale consentirà di generare le risorse necessarie a far fronte *sia* alle esigenze di liquidità legate alla gestione corrente della Società (in via minimale), *sia* per pagare i creditori di Aimeri Ambiente ai sensi di quanto previsto nella proposta concordataria;

- (b) l'incasso dei crediti vantati nei confronti dei terzi (per lo più enti pubblici);
 - (c) la stipula di un accordo di transazione previdenziale ex art 182 ter l. fall. che prevede la parziale falcidia del debito privilegiato degradato e chirografario, sulla base della perizia ex art 160, 2°comma, l. fall. redatta dal Dott. Sandro Aceto, e il rimborso dello stesso in 5 anni decorrenti dall'omologa;
 - (d) la stipula di un accordo di transazione fiscale ex art 182 ter l. fall. che prevede la parziale falcidia del debito privilegiato e chirografario, sulla base della perizia ex art 160, 2°comma, l. fall. redatta dal Dott. Sandro Aceto, e il rimborso dello stesso in 10 anni decorrenti dall'omologa, previa compensazione dei crediti tributari vantati dalla Società;
 - (e) la stipula un accordo paraconcordatario con le Banche (l'Accordo Banche), che prevede il soddisfacimento parziale degli stessi all'interno del Piano e un accolto liberatorio da parte di Biancamano S.p.a. del debito residuo;
 - (f) la stipula di un accordo paraconcordatario con le Società di Leasing (l'Accordo Leasing) volto alla risoluzione dei contratti in essere e al ricollocaimento dei beni sottostanti presso Energeticambiente, con soddisfazione del credito vantato verso Aimeri in misura minimale.
31. Fermo quanto sopra, l'aggiornamento del Piano tiene conto, fra l'altro, delle seguenti circostanze:
- (i) l'estensione del piano di concordato sino al 2022 - stante il dilatarsi delle tempistiche della procedura (riconducibile alla complessità della stessa, nonché al protrarsi delle trattative con le Banche e Società di Leasing per la stipula dei relativi accordi paraconcordatari) - al fine di rappresentare gli effetti della nuova data prevista per l'auspicata omologa al 30 giugno 2018;
 - (ii) il Piano concordatario aggiornato decorre dalla situazione patrimoniale di riferimento di Aimeri redatta alla data del 31 luglio 2017, debitamente raccordata con la situazione alla data del 4 agosto 2016;
 - (iii) il recepimento degli effetti del secondo Addendum al contratto di affitto di azienda, che ha modificato durata e canone, alla luce dell'estensione del piano concordatario al 2022;
 - (iv) la puntuale rappresentazione degli accordi paraconcordatari con i creditori privilegiati dilazionati (Classe 1) alla luce di intervenute modifiche e integra-

zioni, in linea con le osservazioni formulate dai Commissari Giudiziali e da codesto Ill.mo Tribunale;

- (v) l'aggiornamento del piano industriale di Energeticambiente predisposto con l'assistenza dell'advisor Ernst & Young e puntualmente verificato (e attestato) dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., Dr. Sandro Aceto, anche in merito ai relativi *stress test*.
32. Nei paragrafi che seguono si illustreranno tali aggiornamenti e integrazioni, anche al fine di replicare alle osservazioni fino ad oggi pervenuta da parte degli Organi della Procedura concordataria.

* * *

II.A L'estensione del Piano al 2022 e la rappresentazione degli effetti dell'omologa al 30.6.2018

33. Come anticipato, il protrarsi oltre le iniziali aspettative delle trattative per la definizione e la stipula degli accordi paraconcordatari (e, segnatamente, dell'Accordo Banche e dell'Accordo Leasing) ha comportato una dilatazione dei tempi per la finalizzazione e il deposito del piano e della proposta concordatari e, conseguentemente, dei tempi previsti per l'auspicata omologa.
34. Infatti, se inizialmente l'omologa era prevista ragionevolmente per il mese di giugno 2017, nella versione del piano depositata con la Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato del 21.4.2017, l'omologa era prevista per il mese di settembre 2017 e, nell'attuale aggiornamento, è prevista per il 30.6.2018.
35. Ciò spiega, fra l'altro, la modifica dei flussi di cassa rivenienti dall'incasso di una quota significativa di crediti vantati da Aimeri nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
36. In particolare, “*l'entità dei flussi di cassa, originariamente indicati in € 6.525.222,00 e ora apoditticamente indicati in € 12.127.244*” (come rilevato dai Commissari Giudiziali e recepito da codesto Ill.mo Tribunale nel Decreto di Ammissione), dipende dallo slittamento dell'effetto dell'(auspicata) omologa del concordato di Aimeri, che le consentirà di incassare una quota significativa dei propri crediti commerciali nei confronti delle pubbliche amministrazioni (solo) nel 2018 (con il risultato che l'aumento dell'importo dei crediti di cui si prevede l'incasso nel corso del 2018 - post omologa - corrisponde al minore incasso di crediti nel 2017).

II.B L'aggiornamento della situazione di riferimento del concordato al 31.7.2017

37. Sempre a causa del protrarsi della prima fase della procedura concordataria, è parso opportuno aggiornare la data della situazione di riferimento del Piano di Concordato ad una data più prossima rispetto a quella di pubblicazione della Domanda di Preconcordato del 4.8.2017.
38. La Società ha quindi aggiornato la situazione di riferimento alla data del 31.7.2017 al fine di recepire *sia* le verifiche compiute medio tempore dall'Attestatore, *sia* le precisazioni e comunicazioni di credito pervenute dai creditori, *sia* il risultato gestionale conseguito nelle more della procedura concordataria.
39. In proposito, si rileva come ogni qual volta siano emerse incongruenze rispetto ai crediti risultanti dalla contabilità aziendale rispetto alle comunicazioni o precisazioni di crediti effettuate dai creditori, è stato stanziato un apposito fondo (*sia* per il caso di crediti contestati *sia* per la quota di interessi maturata e/o richiesta).
40. La situazione al 31.7.2017, la cui veridicità è stata espressamente verificata e attestata dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., Dr. Sandro Aceto, consente pertanto di fornire agli Organi della Procedura e ai creditori una rappresentazione più attuale e significativa della situazione patrimoniale di Aimeri, anche in termini di raffronto con la originaria situazione di partenza alla data del 4.8.2016.
41. In quest'ottica, il Piano aggiornato e la relativa attestazione (a cui si rinvia) confermano pienamente la fattibilità del Piano anche alla luce della nuova situazione di partenza al 31.7.2017.

II.C Il recepimento degli effetti del secondo Addendum al contratto di affitto di azienda

42. A fronte della stipula dell'Addendum al contratto di affitto di azienda di Aimeri ad Energeticambiente (v. precedente § I.D), come anche suggerito da codesto Ill.mo Giudice Delegato nel provvedimento autorizzativo, si è reso necessario aggiornare il Piano al fine di recepire gli effetti dell'incremento del canone di affitto nel corso di Piano.

43. Ed infatti, nelle precedenti versioni del Piano di Concordato era previsto che la fusione per incorporazione (inversa) di Aimeri in Energeticambiente avvenisse entro il 2021. Tale situazione è stata aggiornata a seguito della proroga della durata del contratto di affitto di azienda e dell'estensione dell'arco di piano al 2022. In particolare, l'attuale aggiornamento del Piano di Concordato prevede che Energeticambiente versi ad Aimeri canoni di affitto di azienda, pari a complessivi € 26.350.000 (al netto dell'IVA), nel periodo 31.07.2017 - 31.12.2022 (e pertanto, incluso l'importo del canone di affitto relativo all'anno 2022 pari ad € 7.800.000).
44. Occorre sottolineare come la proroga dell'affitto di azienda (e la modifica dell'importo del relativo canone, al fine di renderlo compatibile con le esigenze di cassa di Aimeri, necessarie a fare fronte al fabbisogno concordatario) non implichi il venir meno dell'impegno di Aimeri ed Energeticambiente di procedere alla fusione entro la fine dell'anno 2022 (e cioè una volta assolta la maggior parte degli impegni concordatari).
45. Tenuto conto, tuttavia, che la fusione è soggetta alla possibile opposizione dei creditori delle società incorporande ai sensi dell'art. 2503 c.c., quantomeno con riferimento ai creditori di Energeticambiente⁽³⁾, che potrebbero rallentare il perfezionamento del procedimento di fusione, la società ha provveduto:
- (i) *da un lato*, di inserire nell'Addendum al contratto di affitto di azienda un'apposita clausola di salvaguardia che consentisse alle parti di rivedere e se del caso adeguare l'importo del canone alle esigenze di fabbisogno concordatario di Aimeri; e
 - (ii) *dall'altro lato*, ad effettuare appositi *stress test* (confermati dall'attestatore nella sua integrazione di attestazione: Prod. 96) appunto per confermare che - nello scenario (denegato e non creduto) in cui non fosse possibile addivenire alla fusione nei tempi previsti - Energeticambiente sia effettivamente in

⁽³⁾ Si ritiene infatti che, nel caso di operazioni straordinarie di fusione o scissione eseguite nell'ambito di procedure di concordato preventivo, il diritto di opposizione "individuale" dei creditori ex artt. 2503 e 2506ter, comma 5 c.c., è vincolato al "princípio di maggioranza" che caratterizza il concordato preventivo (princípio già riconosciuto con riferimento agli obbligazionisti che, ai sensi dell'art. 2503bis c.c., non possono singolarmente avvalersi della tutela ex art. 2503 c.c., quando l'operazione straordinaria è approvata a maggioranza dalla loro assemblea). In questo senso, fra gli altri, GUERRERA - MALTONI, *Concordato giudiziale e operazioni societarie di "riorganizzazione"*, in Riv. soc., 2008, 87 e ss.; PALMIERI, *Operazioni straordinarie «corporative» e procedure concorsuali: note sistematiche e applicative*, in Fall. 2009, 1098 e ss.; GIANNI, *Le operazioni straordinarie negli accordi di ristrutturazione e nel concordato in continuità*, in Atti del Convegno Paradigma: *Nuove regole in tema di crisi di impresa*, 2012, 11 e ss., e sia consentito anche un rinvio ad ARATO, *Il concordato preventivo con continuazione dell'attività di impresa*, in *Crisi di imprese: casi e materiali*, a cura di BONELLI, Milano, 2011, 147.

grado (in base al suo piano industriale aggiornato) di versare ad Aimeri un canone di affitto sufficiente a consentire a quest'ultima di adempiere regolarmente alla proposta di concordato.

46. In questo scenario, si rileva che la (simulazione degli effetti della) tardata fusione a seguito di ipotetiche opposizione di creditori di Energeticambiente ex art. 2503 c.c., non implicherebbe in alcun modo il venir meno del requisito di “concordato con continuità aziendale” di Aimeri, posto che - come correttamente rilevato anche da codesto Ill.mo Tribunale anche in sede di Decreto di Ammissione - *“la proposta di concordato deve qualificarsi quale concordato con continuità aziendale, posto che non è prevista la liquidazione dei beni del ricorrente (ancorché in forma aggregata), ma la prosecuzione dell’attività caratteristica e la soddisfazione dei creditori con i relativi flussi di cassa, sia pure contabilizzati in parte come canoni di affitto di azienda versati dalla controllata Energeticambiente”*.

Ed infatti non è mai prevista la “liquidazione dei beni del ricorrente”, ma anzi è espressamente prevista la continuazione dell’attività fino alla fusione (che potrà forse subire un rallentamento nel caso - ritenuto per vero improbabile - di opposizione alla fusione, ma certo non sarà impedita per sempre!).

47. Come già rilevato nelle precedenti memorie, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di merito affinché possa ravvisarsi una fattispecie di “concordato preventivo con continuità aziendale”, posto che *“la nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dall’art. 186 bis L.F., ricomprende sia la fattispecie della cd. continuità diretta dell’attività in capo all’imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o conferimento a terzi dell’azienda in esercizio*. Pertanto, **l’affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è (...) di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l’affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell’intero complesso aziendale** in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L’affitto d’azienda che persegua la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l’attività d’impresa [come nel caso di specie] non è altro che uno **“strumento ponte”** [per assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa e così prevenire] *il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l’arriamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile*. L’affitto d’azienda rappresenta, quindi, uno **strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della concordata e dall’altro della continuità aziendale**.

servazione dell'impresa, e dall'altro al miglior soddisfacimento del ceto creditori⁽⁴⁾, e cioè con gli obiettivi che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale.

48. Inoltre, la dottrina più recente così come anche la giurisprudenza di merito più restrittiva nel riconoscere la continuità "indiretta" nelle ipotesi di affitto di azienda precedente il deposito del pre-concordato hanno ancora di recente sancito la legittimità della struttura di affitto di azienda a società interamente controllata dal debitore concordatario, in vista *non già* della alienazione dell'azienda *bensì* della successiva fusione per incorporazione della società affittuaria (in questo senso, *ex multis*, Tribunale di Pordenone 4.8.2015, in www.ilcaso.it, ha affermato che "questo Tribunale ritiene costantemente che la continuità vada intesa come continuità diretta, sia per l'argomento testuale di cui al c.1 dell'art. citato, sia per la mancanza di riferimento all'affittuaria al c.3 dello stesso art., laddove sono menzionate come beneficiarie della continuazione dei contratti con la P.A. solo le società cessionarie o conferitarie dell'azienda. Nella fattispecie 3 dei 4 rami aziendali sono stati ante domanda di C.P. affittati a società International S.r.l. - partecipata al 100% da parte della proponente e di cui la stessa è amministratore.

Ora lo strumento utilizzato, allo scopo evidente di salvaguardare sul mercato internazionale (vi è anche la cessione delle partecipazioni in 2 società controllate estere - USA e Cina -), i marchi commerciali, (se da un lato apparirebbe incompatibile con la qualificazione proposta di continuità, d'altro lato l'alterità e quindi la indiretta continuità aziendale risulta solo formale ed apparente, dovendosi valorizzare nella sostanza la circostanza che i rami di azienda affittati sono rimasti nella disponibilità concreta della società concedente e sono destinati nel piano a ritornare anche formalmente in grembo all'affittante mediante fusione per in-

(4) Così Trib. Bolzano, 10.3.2015, in www.ilcaso.it. Nello stesso senso si vedano, *ex multis*, Trib. Udine, 5.5.2016, in www.ilcaso.it, secondo il quale "rientra nell'ambito della continuità aziendale e comporta, pertanto, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 186-bis legge fall. anche il caso in cui l'azienda sia stata affittata prima della presentazione della domanda di concordato e ciò in quanto l'esplicita previsione normativa della continuità indiretta induce a ritenere che il legislatore abbia dato rilevanza alla continuità in senso oggettivo, la quale non può considerarsi esclusa dal fatto che l'azienda sia stata affittata ad altro imprenditore prima della domanda di concordato"; Trib. Alessandria, 18.1.2016, in www.ilcaso.it, secondo il quale "il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), come del resto evidenziato dalla stessa formulazione della norma di cui all'art. 186-bis, comma 1, legge fall., la quale distingue tra prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore e la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in esercizio in una o più società, così che la previsione dell'affitto come elemento del piano concordatario (...) deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 186-bis legge fall. con conseguente applicazione della relativa specifica disciplina (...); in altri termini, il presupposto per la continuità è costituito da una "continuità aziendale" di tipo oggettivo più che soggettivo, in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo".

corporazione.

Tale soluzione consente anche sotto altro profilo di offrire una piena tutela patrimoniale ai creditori, tutelati sia dal patrimonio della partecipata sia dal patrimonio della proponente per la sua responsabilità quale amministratore (basti qui ribadire la ammissibilità giuridica della amministrazione di una società da parte di altra società).

Appare comunque evidente che la struttura del piano proposto sia finalizzata al raggiungimento del miglior soddisfacimento dei creditori pur nella prospettiva temporale di lungo respiro della durata di 5 anni (compatibile peraltro con la causa del concordato preventivo); in dottrina, da ultimo GREGGIO - VIDAL, Il mantenimento della continuità aziendale mediante la costituzione di una special purpose vehicle da parte della società debitrice, in www.ilcaso.it - Crisi d'Impresa e Fallimento, 30 settembre 2017, ove ulteriori riferimenti).

49. Del resto, ogni ragionevole dubbio circa il fatto se il concordato con affitto di azienda (anche nell'ipotesi di continuità indiretta) possa essere qualificato come concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l. fall. appare oggi definitivamente fuggato (in senso affermativo) con la definitiva approvazione del “**Disegno di Legge n. 2681 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza** approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 definitivamente approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 2017”, che afferma espressamente che la disciplina del concordato continuità aziendale “si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato” (v. art. 6, comma 1 lett. l) n. 3)); norma che sembra avere portata interpretativa e, come tale, suscettibile di applicazione anche retroattiva.

* * *

II.D La rappresentazione degli accordi paraconcordatari con i creditori privilegiati dilazionati (Classe 1) alla luce delle osservazioni dell'Ill.mo Tribunale

50. Si è rilevato come il Piano di concordato depositato in data 21.4.2017 prevedesse la soddisfazione dei Crediti di Classe 1, sulla base di appositi accordi “paraconcordatari” con tali creditori, mediante pagamento dell'intero importo dei rispettivi crediti in danaro in via dilazionata, oltre i 12 mesi dalla data di omologa, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione (pari allo 0,2% annuo sino al 31.12.2016 e allo 0,1% annuo a decorrere dall'1.1.2017), accantonati in un apposito fondo.

Più in particolare, nel Piano depositato in data 21.4.2017 erano riflessi gli accordi relativi ai seguenti creditori:

- (i) i debiti nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, per complessivi € 492.289, in ragione dell'accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali in data 21.02.2017 (*sub Prod. n. 69*), in base al quale i suddetti debiti saranno soddisfatti in base ad un piano triennale decorrente dalla data di omologa che prevede il pagamento del 30% del debito al primo anno, il pagamento del 40% al secondo anno, il pagamento del 30% al terzo anno. Nel Piano il relativo esborso è rappresentato tra il 2018 e il 2020,
- (ii) i debiti nei confronti di Previambiente, Milano Assicurazioni e Altri Fondi TFR, per complessivi € 8.198.932 (comprensivo della quota di ristoro della posizione Previambiente pari ad € 1.155.718), in ragione dell'accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali in data 21.02.2017 (*sub Prod. n. 69*), in base al quale i suddetti debiti saranno soddisfatti in base ad un piano quinquennale decorrente dalla data di omologa che prevede il pagamento del 5% del debito al primo anno, il pagamento del 15% al secondo anno, il pagamento del 20% al terzo anno, il pagamento del 25% al quarto anno, il pagamento del 35% al quinto anno (il relativo esborso era rappresentato tra il 2018 e il 2021; data alla quale sarebbe residuato un debito pari ad € 2.869.626);
- (iii) i debiti nei confronti di Professionisti privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c., per complessivi € 1.215.602,48 (già dettagliati nel Piano nell'analisi del debito verso fornitori), come da accordi stipulati con i singoli Professionisti (*sub Prod. n. 70*) che ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria. Nel Piano il relativo esborso è rappresentato tra il 2018 e il 2020;
- (iv) i debiti nei confronti di Società Finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio dei dipendenti di Aimeri Ambiente, per complessivi € 705.677, come da accordi stipulati con le singole Società Finanziarie (*sub Prod. n. 70 e 87*) che ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria. Nel Piano il relativo esborso è rappresentato tra il 2018 e il 2020.

51. Come visto sopra (vedi § I.B 14(ii)(a)), codesto Ill.mo Tribunale ha osservato in sede di Decreto di Ammissione che “*Il ricorrente ha documentato la stipula di accordi con alcuni creditori e trattative con altri, in particolare lavoratori dipendenti (dosc. 70, 86), senza dare la prova di un accordo con tutti i creditori privilegiati per una dilazione ultrannuale. Potendo la dilazione ultrannuale trovare ingresso solo in presenza di un assenso negoziale di ciascun creditore, sarà cura del ricorrente documentare tale circostanza prima della scadenza del deposito della relazione commissariale ex art. 172 L.F.*”
52. Occorre anzitutto rilevare come la Classe 1 non comprendesse - nemmeno nella versione del Piano depositata in data 21.4.2017 - i crediti vantati dai lavoratori dipendente. Era la precedente versione del piano (depositata con la Domanda di Concordato e confermata con la Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato del 25.1.2017) che prevedeva l'inserimento di lavoratori dipendenti nella Classe 1 relativa ai “privilegiati dilazionati oltre l'anno”.

In particolare, dopo avere invano cercato di raggiungere accordi con tali lavoratori dipendenti (e raggiunti nelle more accordi con gli altri creditori privilegiati menzionati al precedente § 50) nella versione del Piano depositata il 21.4.2017, i lavoratori dipendenti sono stati espunti dalla Classe 1 dei “privilegiati dilazionati oltre l'anno” e sono stati inseriti fra i creditori privilegiati pagati entro l'anno.

Vedi in particolare il § E.IX.73(e) della Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato che prevede espressamente che i “*creditori privilegiati per complessivi Euro 9.151.870 pagati entro 12 mesi dall'omologa del concordato, privi del diritto di voto ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2 lett. c) l. fall. (v. anche precedente § E.I.48), come dettagliati nella seguente tabella:*

Dettaglio creditori privilegiati pagati <u>entro</u> 12 mesi dall'omologa	Situazione profoma concordato 04.08.2016	Privilegio
Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite e quote sindacali	(5.203.751)	2751 bis c.c. n. 1
Debiti previdenziali non ricompresi in transazione	(148.496)	2753 c.c., 2754 c.c.
Debiti verso professionisti	(671.891)	2751 bis c.c. n. 2
Debiti dell'impresa agricola	(5.684)	2751 bis c.c. n. 4
Debiti verso artigiani e società cooperative	(1.536.044)	2751 bis c.c. n. 5
Debiti verso locatori	(1.586.004)	2764 c.c., 2765 c.c.
Totale	(9.151.870)	

*

53. Fermo quanto sopra, al fine di mostrare tutta la buona volontà e l'impegno volti a recepire le osservazioni di codesto Ill.mo Tribunale, la Società ha ulteriormente limitato

il numero dei creditori inseriti nella Classe 1 a quelli che *individualmente* avessero stipulato accordi paraconcordatari volti a prevedere la dilazione ultra-annuale.

54. In particolare, sono stati espunti dalla Classe 1 sia i crediti di Milano Assicurazioni, sia degli altri Fondi TFR, per l'importo complessivo di € 1.163.577, atteso che si potrebbe obiettare che tali creditori non siano aderenti alle rappresentanze sindacali con cui è stato sottoscritto l'accordo paraconcordatario in data 21.02.2017 (*sub Prod. n. 69*).
55. In altre parole, nel Piano aggiornato (allegato alla presente *sub Prod. 95*) sono riflessi gli accordi relativi ai seguenti creditori:
 - (i) i debiti nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, per complessivi € 492.281, in ragione dell'accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali in data 21.2.2017, in base al quale i suddetti debiti saranno soddisfatti in base ad un piano triennale decorrente dalla data di omologa che prevede il pagamento del 30% del debito al primo anno, il pagamento del 40% al secondo anno, il pagamento del 30% al terzo anno;
 - (ii) i debiti nei confronti di Previambiente, per complessivi € 6.968.510 (senza considerare il correlato fondo rischi privilegiato inserito a seguito della comunicazione di credito di Previambiente), in ragione dell'accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali in data 21.2.2017;
 - (iii) i debiti nei confronti di Professionisti privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c., per complessivi € 1.215.602, i cui accordi *one-to-one* ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria;
 - (iv) i debiti nei confronti di Società Finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio dei dipendenti di Aimeri, per complessivi € 705.677, i cui accordi *one-to-one* ne prevedono il pagamento in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa della procedura concordataria.
56. Più in particolare, si è ritenuto che le Organizzazioni Sindacali e Previambiente (che è un'organizzazione di matrice sindacale, il cui consiglio d'amministrazione comprende gli stessi rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo para-

- concordatario del 21.2.2017)⁽⁵⁾ potessero senza dubbio considerarsi assenzienti alla dilazione ultra-annuale sulla base dell'accordo paraconcordatario del 21.2.2017 che prevede espressamente la dilazione in 5 anni dei crediti vantati da tali creditori.
57. Del resto, si è già ampiamente rilevato nella Prima e nella Terza Memoria Integrativa della Domanda di Concordato come la “soddisfazione” dei crediti assistiti da privilegio (generale o speciale), pegno o ipoteca con una dilazione superiore ad un anno dalla data di omologa del concordato preventivo costituisca una “facoltà del debitore” la cui legittimità - secondo quanto affermato, tra le altre, dalle sentenze della Suprema Corte - trova il proprio fondamento **(i)** “[nella] *riforma dell’art. 160 l. fall. operata con il D.Lgs. n. 169 del 2007*”, **(ii)** “[ne]ll’art. 182-ter l. fall., in tema di transazione fiscale” e **(iii)** “[ne]ll’**art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall.** (introdotto con D.L. 83 del 2012)”⁽⁶⁾.
58. Infatti, l’art. 160, comma 2, l. fall., nel disporre che la proposta concordataria possa prevedere che “*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente*”, non solo non preclude la soddisfazione dei creditori prelatizi in via dilazionata ovvero con mezzi diversi dal pagamento in danaro⁽⁷⁾, ma sancisce l’ammissibilità di forme di adempimento dell’obbligazione distinte, per modalità e tempi, dal “ pagamento integrale”, il quale - come è noto - ricorre solo nell’ipotesi di pagamento per intero, in danaro e senza dilazione⁽⁸⁾. La “soddisfazione” del credito (che può essere integrale o meno in relazione al *quantum* offerto al creditore) è una modalità di estinzione dell’obbligazione distinta rispetto al “ *pagamento integrale*”, sicché - si ritiene - l’utilizzo della prima locuzione all’interno dell’art. 160, comma 2, l. fall. è indice della possibilità di una alterazione non solo quantitativa, ma anche **temporale** dei crediti

(5) Sulla legittimazione di Previambiante ad azionare i (propri) crediti, per tutte: Corte App. Bari 3 giugno 2004, n. 3551, in *Previdenza e assistenza pubblica e privata*, 2005, pag. 178 ss.; v. anche Trib. Milano, sez. 2 civile, 28 luglio 2006, n. 9152, secondo cui sarebbe il Fondo di garanzia *“legittimato a richiedere l’ammissione al passivo dell’importo corrispondente ai contributi versati per compensare le omissioni del datore di lavoro fallito”*; si veda anche Tribunale di Milano sez. Lavoro, 05.09.2012 Dott.ssa Gasparini ove viene accolta l’eccezione sollevata con riferimento al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nonché Tribunale di Milano sez. lavoro – decreto ingiuntivo n. 3431/15 del 20.11.15 con cui il Dott. Atanasio dichiara il ricorrente privo di legittimazione ad agire in merito all’importo dovuto a Fondo Pensione Previambiante.

(6) Così Cass., 9.5.2014, n. 10112, in www.ilcaso.it e Cass., 26.9.2014, n. 20388, in *Fallimento*, 2015, 273.

(7) Cfr. NISIVOCIA, *Concordato preventivo e continuazione dell’attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e molteplice*, in *Fallimento*, 2011, 233; BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 1065.

(8) Si vedano, *ex multis*, D’ATTORRE, *Art. 177 L. Fall.*, in NIGRO-SANDULLI-SANTORO (cur.), *Il Concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2014, 298; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, XI-1, Padova, 2008, 113. In giurisprudenza si veda Trib. Pescara, 16.10.2008, in www.ilcaso.it.

- assistiti da cause legittime di prelazione⁽⁹⁾.
59. Fermo quanto sopra in merito alla generale ammissibilità del pagamento dilazionato (anche oltre l'anno dall'omologa) dei creditori prelatizi⁽¹⁰⁾, preme rilevare come nel concordato preventivo con continuità aziendale l'applicazione di tale principio non sia limitata, bensì confermata, dal disposto dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall., introdotto dal c.d. “Decreto Sviluppo”⁽¹¹⁾, articolo che viene espressamente richiamato dalla Suprema Corte - pur senza esplicitarne le ragioni - a sostegno della ammissibilità della previsione di un pagamento con dilazione ultrannuale dei crediti in discorso.

(9) Cfr. Trib. Ravenna, 19.8.2014, in www.ilfallimentarista.it, secondo cui “se è vero, infatti che la dilazione temporale (...) può rappresentare una forma di soddisfazione non integrale del creditore privilegiato, ebbene talè conseguenza è resa perfettamente legittima dall'art. 160 l.f. con il solo limite rappresentato dal fatto che la soddisfazione non può comunque essere deteriore rispetto a quella ricavabile da una ipotetica alternativa liquidatoria”. Tale tesi, si noti, (i) non solo è coerente col fatto che l'art. 160 l. fall., come novellato dal D.L. 14.3.2005, n. 35, non subordini più l'ammissibilità della proposta concordataria al pagamento dei creditori chirografari entro sei mesi dall'omologa (il che presupponeva l'immediato pagamento in danaro dei creditori prelatizi), (ii) ma è anche coerente con l'attuale formulazione dell'art. 177, comma 3, l. fall., il quale - nel disporre l'equiparazione ai chirografi (per la “parte non soddisfatta” del credito) dei creditori prelatizi soddisfatti in misura non integrale - si riferisce alle sole ipotesi in cui la proposta concordataria preveda una falcidia quantitativa dei rispettivi crediti, lasciando impregiudicata la possibilità di una alterazione temporale dell'obbligazione mediante la previsione di un pagamento dilazionato (in tal senso si veda MACRÌ, nota a Trib. Catania, 27.7.2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, 687, secondo cui l'art. 177, comma 3, l. fall., lungi dal precludere l'esercizio del voto ai creditori privilegiati, ne limita l'espressione soltanto nell'ipotesi in cui detti creditori vengano soddisfatti in maniera integrale e immediata, consentendo implicitamente la loro soddisfazione in misura non integrale e/o in via dilazionata con attribuzione del diritto di voto).

L'ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori prelatizi è altresì confermata dal disposto dell'art. 182-ter, comma 1, l. fall., il quale - nel concordato preventivo con transazione fiscale - consente il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei crediti tributari assistiti da privilegio generale. Tale norma è espressiva di un principio applicabile a tutti i crediti assistiti da cause legittime di prelazione, posto che - come è stato correttamente rilevato - sarebbe irrazionale vietare che i creditori prelatizi “ordinari” siano soddisfatti con una dilazione corrispondente a quella consentita per i creditori privilegiati erariali e previdenziali. In questo senso BONFATTI, *La disciplina dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendale*, in www.ilcaso.it, 28.10.2013, 32.

(10) Si rileva come tale principio non determini alcuno “svuotamento” della funzione della causa di prelazione che assiste il credito. Le cause legittime di prelazione non attribuiscono al creditore alcun diritto di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, bensì il diritto di ottenerne il pagamento - fino a concorrenza dell'ammontare garantito - mediante corresponsione delle somme rivenienti dalla liquidazione coattiva del bene vincolato a garanzia del credito. In altre e più chiare parole, le cause di prelazione non assicurano al creditore alcun “pagamento integrale” (i.e. un adempimento conforme per entità, tempi e modalità al contenuto originario dell'obbligazione), bensì una “soddisfazione” per equivalente sul valore di liquidazione del bene, soddisfazione che può essere integrale o meno a seconda della capienza del bene stesso e che, pertanto, differisce (quantomeno sul piano **temporale**) dall'esatto adempimento. La novazione oggettiva del credito prelatizio mediante una previsione di pagamento dilazionato nel tempo non è dunque di per sé incompatibile con la funzione svolta dalle cause di prelazione, bensì costituisce una modalità legittima di soddisfazione dell'interesse del creditore che può formare oggetto della proposta concordataria (sul punto si veda, più diffusamente, BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, cit., 1071 ss., ove correttamente rileva come la novazione oggettiva dell'obbligazione lasci impregiudicata la possibilità delle parti di concordare, ai sensi dell'art. 1232 c.c., la conservazione dei privilegi, pogni e ipoteche inerenti al credito novato).

(11) D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 134.

60. Pur non ignorando l'esistenza di un orientamento espresso da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito alla impossibilità di prevedere nel concordato con continuità aziendale una dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori prelatizi, l'esponente ritiene di condividere la tesi possibilista per ragioni *sia* di ordine testuale, *sia* di ordine sistematico.
61. Quanto alle ragioni di ordine testuale, si rileva che, come correttamente rilevato da parte della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. - nell'escludere il diritto di voto nell'ipotesi di moratoria infrannuale - implichì, *a contrariis*, il riconoscimento del diritto di voto nell'ipotesi di moratoria ultrannuale, implicitamente sancendo l'ammissibilità di quest'ultima⁽¹²⁾.
- Inoltre, la locuzione “fermo quanto disposto dall'art. 160, secondo comma” contenuta nell'articolo in esame, fa salva - anche nel concordato preventivo con continuità aziendale - l'applicabilità dell'art. 160, comma 2, l. fall. nella sua intera portata preventiva la quale, come si è detto (v. precedente punto 58), consente in via generale di attribuire ai creditori prelatizi una “soddisfazione” distinta, per modalità e **tempi**, dal “pagamento integrale”. In tal caso, unico limite è dato dalla necessità di assicurare ai predetti creditori - ove all'alterazione temporale del credito si accompagni anche una decurtazione quantitativa dello stesso - una soddisfazione in misura non inferiore rispetto a quella ritraibile per effetto della liquidazione fallimentare dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Diversamente opinando, la norma in esame introdurrebbe un limite alla “soddisfazione non integrale” dei creditori prelatizi ulteriore rispetto a quello già imposto dall'art. 160, comma 2, l. fall., il cui disposto sarebbe dunque tutt'altro che “fermo”⁽¹³⁾.
62. A tali ragioni di ordine letterale si aggiungono ulteriori e pregnanti ragioni di ordine sistematico che impongono di accogliere la tesi secondo cui l'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. non limiti la possibilità di soddisfare i creditori prelatizi con una dilazione ultrannuale.

(12) In tal senso si vedano AMBROSINI, *Il trattamento dei creditori privilegiati e il problema delle pretese erariali*, in VASSALLI-LUISO-GABRIELLI (dir.), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, IV, Milano, 2014, 175; Casa, *Controversie teoriche e discussioni pratiche sull'art. 186 bis l. fall.*, cit., 1389, secondo cui “se la moratoria supera il limite di un anno riprende vigore la regola generale” della attribuzione del diritto di voto; LO CASCIO, *Crisi delle imprese, attualità normative e tramonto della tutela concorsuale*, in *Fallimento*, 2013, 13; CANEPA, *Il Concordato con continuità aziendale*, in *Italia Oggi*, 15.11.2012. In giurisprudenza si veda, *ex multis*, Trib. Rovereto, 13.10.2014, in www.ilcaso.it, pag. 33.

(13) BONFATTI, *La disciplina dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendale*, cit., 39. V. Trib. Ravenna, 19.8.2014, in www.ilfallimentarista.it, secondo cui “una interpretazione sistematica dell'art. 186 bis co. 2 lett. c) unitamente all'art. 160 l.f. deve perciò portare a ritenere che il Legislatore **non abbia inteso vietare la dilazione temporale dei creditori oltre l'anno** (...) ma abbia piuttosto introdotto una facoltà ulteriore rispetto a quella più generale prevista dal citato art. 160 (il cui secondo comma viene appunto mantenuto ‘fermo’)”

Tale interpretazione, infatti, appare l'unica coerente con l'obiettivo, fatto proprio dal legislatore del c.d. “Decreto Sviluppo”, di incentivare la conservazione dell'impresa attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ⁽¹⁴⁾, mediante la previsione di una forma di “sostegno economico” a favore dell'impresa nell'anno successivo all'omologa. Sostegno economico che si sostanzia nel mettere a disposizione dell'imprenditore le maggiori risorse rivenienti dal mancato pagamento dei creditori prelatizi per il periodo di un anno dall'omologa (con correlativo incremento del capitale circolante) senza temere un loro voto negativo alla proposta concordataria ⁽¹⁵⁾. Insomma, l'imprenditore ha il potere di sacrificare l'interesse dei creditori prelatizi di ottenere un immediato pagamento (e così impedire loro di esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria) al fine di incrementare il capitale circolante dell'impresa e sostenere la continuità aziendale nel periodo successivo dall'omologazione.

In questa prospettiva, l'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. è norma che “riqualifica” l'interesse dei creditori prelatizi rispetto alle sorti del concordato, escludendoli dal voto nell'ipotesi in cui la proposta preveda una dilazione di pagamento contenuta entro l'anno dall'omologa. Dilazione, questa, che diviene “ininfluente” rispetto alla realizzazione dell'interesse del creditore, collocato dal legislatore in posizione recessiva rispetto all'esigenza di sostenere finanziariamente la continuità aziendale. Ne consegue che ove sia prevista una dilazione infrannuale, nessun diritto di voto è riconosciuto al creditore, mentre ove sia prevista una dilazione ultrannuale essa sarà ammissibile, ma a condizione che **(i)** il creditore sia ammesso al voto e **(ii)** sia attestato che la dilazione proposta non sia maggiore di quella che il creditore subirebbe nell'ipotesi fallimentare ⁽¹⁶⁾.

Sempre sotto il profilo sistematico, si rileva inoltre che la diversa interpretazione restrittiva dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. condurrebbe a conseguenze irragionevoli e contrarie tanto alla ratio inspiratrice quanto agli obiettivi dell'intervento normativo che, nell'introdurre tale norma, ha inteso incentivare il risanamento

⁽¹⁴⁾ In tal senso TERRANOVA, *Il concordato “con continuità aziendale e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 5 ss. BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, *cit.*, 1083.

⁽¹⁵⁾ Così VELLA, *Autorizzazioni, finanziamenti e predeuzioni nel nuovo concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2013, 661 ss.; ID., *L'accrescimento dei controlli giudiziari di merito e degli strumenti protettivi nel nuovo concordato preventivo (dopo la legge n. 134/12)*, in www.ilcaso.it, 31.10.2012, 38, ove correttamente rileva che “la portata innovativa della norma sta, infatti, proprio nell'impostazione di una dilazione ai creditori prelatizi - non compensata dall'attribuzione del diritto di voto - al fine di incentivare il ricorso al concordato con continuità aziendale ed agevolarne la riuscita”.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Trib. Modena, 8.2.2016, in www.ilcaso.it

dell'impresa attraverso la sua permanenza sul mercato. Sarebbe infatti irragionevole ritenere che un'impresa che ha debiti prelatizi a medio/lungo termine, allorché sia insolvente o in crisi e quindi presenti una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, debba obbligatoriamente pagare tali crediti entro il termine di un anno, con una sorta di accelerazione rispetto alle scadenze contrattuali originariamente pattuite. Ciò, tanto più ove si tenga presente che - come correttamente rilevato dalla giurisprudenza - “[n]el concordato in continuità, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti [ivi inclusi i crediti prelatizi] **si acquista progressivamente, con l'esecuzione del concordato**”, sicché “imporre all'impresa (...) il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe saturare la nuova regolamentazione, che mira non solo a garantire una **maggior soddisfazione al ceto creditorio complessivamente inteso** ma anche a salvaguardare l'integrità aziendale in funzionamento”⁽¹⁷⁾.

63. L'irragionevolezza dell'interpretazione restrittiva appare altresì evidente laddove si consideri il caso di specie, nel quale la Proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati inseriti nella Classe 1 con una dilazione ultrannuale comunque inferiore a quella che tali creditori subirebbero nell'ipotesi di fallimento (come attestato nella Relazione *sub Prod.* n. 96) e con riconoscimento in capo ai medesimi creditori del diritto di voto⁽¹⁸⁾. In tale situazione, davvero non si comprende come una norma - introdotta dal legislatore nell'ambito di un intervento volto ad assicurare la permanenza dell'impresa sul mercato in funzione della migliore soddisfazione dei creditori - possa **(i)** comportare l'illegittimità della soluzione concordataria che preveda la soddisfazione dei creditori privilegiati con una moratoria di 4 anni e **(ii)** preferire ad essa la liquidazione dell'impresa (fallimento o amministrazione straordinaria) e con ciò:
- a) **imporre ai medesimi creditori privilegiati una soddisfazione deteriore** rispetto a quella ad essi attribuita in sede concordataria⁽¹⁹⁾; e
 - b) determinare la scomparsa dal mercato di un'impresa che occupa attualmente oltre 1100 dipendenti (destinati ad aumentare nel corso del 2017 in ragione dei nuovi appalti aggiudicati) e la prosecuzione della cui attività consentirebbe una migliore soddisfazione degli altri creditori, quali *in primis*, l'Erario,

⁽¹⁷⁾ Così Trib. Rovereto, 13.10.2014, in www.ilcaso.it.

⁽¹⁸⁾ Diritto di voto che si ritiene esercitabile, nel caso di specie, per l'intero ammontare del credito (v. pagg. 36 ss. della Domanda di Concordato).

⁽¹⁹⁾ **Deteriore soddisfazione** che verrebbe loro imposta in quanto, in luogo dell'espressione del voto, detti creditori avrebbero l'onere di insinuarsi ritualmente al passivo ed eventualmente coltivare i rimedi impugnatori previsti dalla legge per l'ipotesi di mancata ammissione, sostenendo i relativi costi.

gli Istituti Finanziatori chirografari e gli altri chirografari (la cui soddisfazione, nell'ipotesi fallimentare, sarebbe pari allo zero) (si veda, sul punto, quanto illustrato nella Nuova Attestazione).

64. Insomma, ad avviso della scrivente non si ritiene che una norma funzionale ad assicurare la conservazione dell'impresa e la migliore soddisfazione dei creditori, possa essere interpretata di guisa che la sua applicazione pratica comporti **(i) non solo la scomparsa dell'impresa** - con conseguente pregiudizio agli interessi collettivi della tutela dei livelli occupazionali e della salute e igiene pubblica - **(ii) ma anche una detriore (e, talora, inesistente) soddisfazione dell'intero ceto creditorio.**
65. Ma a ben vedere anche questo contrasto interpretativo dovrebbe essere definitivamente superato.

Ed infatti, anche in questo caso ogni ragionevole dubbio circa il fatto se nel concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis possa essere prevista la dilazione ultraannuale dei creditori prelatizi come concordato con continuità aziendale l. fall. appare oggi definitivamente fugato (in senso affermativo) con la definitiva approvazione del “Disegno di Legge n. 2681 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 definitivamente approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 2017, che afferma espressamente “che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto” (v. art. 6, comma 1 lett. l) n. 1)); norma che sembra portata interpretativa e, come tale, suscettibile di applicazione anche retroattiva.

* * *

II.E L'aggiornamento del piano industriale di Energeticambiente

66. Si è visto come il Piano allegato alla presente memoria includa anche la versione aggiornata del piano industriale di Energeticambiente.
67. Tale piano - che recependo anche sulla controllata Energeticambiente il requisito, previsto all'art. 186-bis comma 2 lett. a) l. fall., dell'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa - dimostra, in estrema sintesi, come il margine operativo lordo di Energeticambiente sia (stato anche in questo primo periodo di esercizio in cui sono state conseguite perdite) pienamente positivo (e

così anche il risultato “consolidato” di Aimeri ed Energeticambiente è stato anche nella prima parte dell'esercizio 2016 pienamente positivo).

68. Inoltre, tale margine è destinato a rimanere positivo anche a seguito dei severi stress test effettuati dall'attestatore, con ciò confermando senza dubbio come la continuità aziendale (non solo di Aimeri, che incassa i canoni di affitto, ma anche di Energeticambiente che è in grado di pagarli) sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
69. Si confida che tali considerazioni - ma sul punto si rinvia al Piano e all'attestazione per maggiori approfondimenti - consentano di dimostrare come l'aumento di capitale di Energeticambiente (oltre che imposto dall'art. 2482-ter, pena lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori) sia vantaggioso per la massa dei creditori di Aimeri.

* * *

III. RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO (LA SUDDIVISIONE IN CLASSI E LE MODALITÀ DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI).

70. Sulla base del Piano di Concordato aggiornato e nei paragrafi che precedono, Aimeri intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato preventivo che, nell'arco piano 31.07.2017 – 31.12.2022, preveda:
 - (a) il pagamento integrale delle spese di procedura,
 - (b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili,
 - (c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili connessi alla procedura,
 - (d) il pagamento integrale dei crediti prededucibili derivanti dalla continuità di impresa, ivi compresi gli oneri fiscali conseguenti alla generazione di risultati economici positivi nell'arco di Piano;
 - (e) la soddisfazione integrale, ancorché dilazionata, della **Classe 1 – Creditori Privilegiati dilazionati**;
 - (f) la soddisfazione integrale, della **Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati**;
 - (g) la soddisfazione parziale, della **Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti degli Enti Previdenziali (pari al

- 40% del credito);
- (h) la soddisfazione parziale, della **Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari** (pari al 30% del credito);
 - (i) la soddisfazione integrale, della **Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati**;
 - (j) la soddisfazione parziale, della **Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografo**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti dell'Erario (pari al 35% del credito);
 - (k) la soddisfazione parziale, della **Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., dei crediti degli Enti Locali (pari al 30% del credito);
 - (l) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 8 – Banche aderenti all'accordo** (pari a circa il 28,5% del credito complessivo), in ragione dell'accordo banche che prevede l'accollo liberatorio da parte di Biancamano S.p.a. dei crediti degli istituti di credito eccedenti la parte soddisfatta nel presente Piano;
 - (m) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 9 – Società di leasing aderenti all'accordo** (pari all'1% del credito complessivo), in ragione dell'accordo leasing che prevede la risoluzione dei contratti di leasing in capo ad Aimeri e la ricollocazione dei mezzi operativi presso Energeticambiente;
 - (n) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari** (pari all'1% del credito complessivo);
 - (o) la soddisfazione parziale, mediante falcidia, della **Classe 11 – Creditori privilegiati degradati** (pari all'1% del credito complessivo);
 - (p) la soddisfazione integrale, entro 12 mesi dall'omologa, dei **Creditori Privilegiati**;
 - (q) il pagamento parziale dei crediti vantati dalle **Banche Ipotecarie**, per un importo complessivo di **€ 1.360.500**, in ragione del valore di realizzo stimato del bene sul quale insiste il privilegio.

* * *

IV. LA CONVENIENZA DELLA SOLUZIONE CONCORDATARIA RISPETTO ALLO SCENARIO ALTERNATIVO DEL FALLIMENTO DI AIMERI.

71. La Proposta concordataria di cui al presente ricorso presenta per i creditori di Aimeri tutta una serie di vantaggi rispetto alla situazione che si verrebbe a creare ove venisse dichiarato il fallimento della Società.
72. Si rileva anzitutto che la proposta concordataria formulata ai creditori si inserisce in un programma di continuità aziendale che consentirà agli stessi di beneficiare delle risorse di cassa rivenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonché dalla possibilità di una maggiore valorizzazione dell'attivo in continuità. Risorse, queste, sulle quali Aimeri non potrebbe più contare nell'ipotesi di liquidazione fallimentare e che invece - nella prospettiva concordataria - saranno destinate alla soddisfazione dei creditori con certezza e in tempi ben definiti.
73. Si consideri infatti che il valore dell'attivo di Aimeri nell'ipotesi di liquidazione fallimentare è stato stimato in Euro 57.768.527 (v. § 13 della Relazione del Professionista *sub Prod. n. 95*), valore che non consentirebbe di soddisfare neppure l'Erario e gli istituti previdenziali e, men che meno, di destinare alcun importo ai creditori chirografari di Aimeri, neppure in percentuale minima.
74. Quanto sopra sarebbe di per sé solo sufficiente per dimostrare la convenienza del concordato di Aimeri rispetto all'alternativa fallimentare. Tuttavia, per mero tuziornismo, e con riferimento a tutti i creditori concorsuali di Aimeri (ivi inclusi quelli che - sulla base dello scenario fallimentare considerato nella Relazione del professionista - verrebbero soddisfatti per l'intero importo vantato) preme rilevare come la soluzione concordataria assicuri una maggiore certezza della soddisfazione. Ed infatti, nell'ipotesi fallimentare, Aimeri (e, di conseguenza, i propri creditori) non potrebbe(ro) contare *né* sulle risorse che verranno tempestivamente corrisposte da Energeti-cambiente in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda (come modificato dal relativo Addendum), *né* sul tempestivo ed integrale incasso dei crediti di Aimeri verso le Pubbliche Amministrazioni (*i*) *sia* a fronte di possibili eccezioni di inadempimento che le stazioni appaltanti potrebbero opporre stante l'interruzione del servizio, (*ii*) *sia* a fronte di eventuali crediti per penali maturati dalle stesse verso Aimeri.
75. La maggiore convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare si lascia altresì apprezzare laddove si consideri che, per tal modo, i (numero-

si) fornitori di Aimeri potrebbero contare sulla prosecuzione dei rapporti di fornitura, “attenuando” in tal modo le perdite patrimoniali derivanti dal minor realizzo dei crediti pregressi per effetto del concordato.

76. Non solo. La soluzione concordataria assicurerrebbe il mantenimento del posto di lavoro per i numerosi parte dei dipendenti attualmente in forza presso la Società, assicurando altresì la prosecuzione a favore di una popolazione di oltre 1,8 milioni di abitanti la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
77. Insomma, alla luce di quanto sopra, la soluzione concordataria di Aimeri presenta indubbi vantaggi rispetto all’alternativa fallimentare, *sia* sul fronte della maggiore soddisfazione che verrebbe assicurata al ceto creditorio, *sia* sul versante della certezza di tale soddisfazione, con ulteriori importanti riflessi positivi sulla prosecuzione dei contratti con i fornitori e della conservazione dei numerosi dipendenti e dei lavoratori impiegati nell’indotto.

* * *

Si allegano i seguenti documenti (con numerazione progressiva):

94. Verbale del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 24.10.2017 redatto dal Notaio Paolo Givri di Genova;
95. Integrazione del Piano di Concordato di Aimeri;
96. Aggiornamento e integrazione delle attestazioni ex artt. 160, co. 2 e 161, co. 3, L.F..

* * *

Genova - Milano, 26 ottobre 2017

Prof. Avv. Marco Arato

Avv. Fulvio Marvulli

Avv. Filippo Chiodini

Avv. Enrico Chieppa